

Invalidità, sospensione ed estinzione dei trattati

Definizioni

Invalidità

Mancata produzione, *ab initio*, degli effetti giuridici di un trattato come conseguenza di un vizio dell'atto o della volontà

Sospensione

Mancata produzione di effetti giuridici di un trattato per un periodo di tempo

Estinzione

Cessazione, con efficacia *ex nunc*, degli effetti giuridici di un trattato

Invalidità assoluta vs. invalidità relativa

Divisibilità del trattato (art. 44, Convenzione di Vienna)

- Cause di invalidità assoluta travolgono *sempre* l'intero trattato
- Cause di invalidità relativa possono (a certe condizioni) riguardare solo alcune clausole

Sanabilità del vizio (art. 45, Convenzione di Vienna)

- Solo le cause di invalidità relativa sono sanabili per acquiescenza

Invocabilità

- Cause di invalidità assoluta possono essere fatte valere da qualsiasi Stato contraente
- Cause di invalidità relativa solo dalla parte la cui volontà è viziata

Cause di invalidità relativa

Violazione manifesta di una norma interna sulla competenza a stipulare di importanza fondamentale (art. 46)

Errore (art. 48)

Dolo (art. 49)

Corruzione dell'organo stipulante (art. 50)

Cause di invalidità assoluta

Violenza
sull'organo
stipulante (art.
51)

Violenza sullo
Stato nel suo
complesso (art.
52)

Contrasto con
una norma di *jus
cogens* (art. 53)

La violenza

Art. 51 Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato

Il consenso espresso da uno Stato ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto con la violenza esercitata sul suo rappresentante a mezzo di atti o minacce contro di lui dirette, è privo di ogni effetto giuridico.

Art. 52 Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l'uso della forza

Qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l'uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite sarà ritenuto nullo.

Le cause di estinzione nella Convenzione di Vienna del 1969

Cause di estinzione previste dal trattato (art. 54)

- Condizione risolutiva, Termine finale, Denuncia o recesso
- Disciplina analoga per sospensione (art. 57)

Accordo abrogativo (espreso o tacito) (art. 59)

- Vale anche come causa di sospensione

Inadempimento sostanziale (art. 60)

- Vale anche come causa di sospensione

Impossibilità sopravvenuta (art. 61)

- Se impossibilità temporanea => causa di sospensione

Mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62)

- Vale anche come causa di sospensione

Jus cogens superveniens (art. 64)

Le altre cause di estinzione e sospensione

Guerra tra gli Stati parte

Il progetto di articoli del 2011 sugli effetti della guerra sui trattati

Successione degli Stati

Opera solo come causa di estinzione

Denuncia e recesso

Atto unilaterale col quale lo Stato dichiara la propria intenzione di sciogliersi dal vincolo pattizio

Facoltà di denuncia/recesso

- dev'essere espressamente prevista dal trattato, oppure
- deve potersi desumere dalla natura del trattato

Altrimenti, sarà necessario il consenso di tutti gli Stati contraenti

E' possibile denunciare i trattati sui diritti umani?

“Una volta che alle persone sia stata accordata la tutela prevista dai diritti del Patto, tale tutela si devolve col territorio e continua ad applicarsi nei loro confronti, nonostante il mutamento di governo [...] o la successione tra Stati. Il Comitato pertanto ritiene che il diritto internazionale non permetta ad uno Stato che ha ratificato o aderito al Patto [...] di denunciarlo o recederne” (Comitato NU sui diritti civili e politici Commento generale n. 26 (1997))

La *natura* dei trattati sui diritti umani impedisce di desumere la facoltà di recesso, che può essere tuttavia prevista (ad es. la Convenzione contro la tortura)

Mutamento fondamentale delle circostanze (clausola *rebus sic stantibus*)

Art. 62 Convenzione di Vienna

1. Un fondamentale mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che:

a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che

b) tale cambiamento non abbia l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.

2. Un fondamentale mutamento di circostanze non può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo:

b) [...] quando il fondamentale mutamento derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.

Esame dell'art. 62 della Convenzione di Vienna del 1969

Il principio *rebus sic stantibus* come
eccezione alla regola *pacta sunt
servanda*

Condizioni stringenti (art. 62)

Le circostanze costituivano una **base
essenziale** per il consenso delle parti a
essere vincolate dal trattato (Art. 62(1)(a))

Il cambiamento ha l'effetto di **trasformare
radicalmente il peso degli obblighi da eseguire**
in base al trattato (Art. 62(1)(b))

Il mutamento **non consegue ad un illecito
internazionale** della parte che lo invoca
(art. 62(2)(b))

Effetti della guerra sui trattati

Trattati che presuppongono un conflitto armato (ad es. convenzioni di diritto internazionale umanitario)

- Piena applicazione
- Le clausole di deroga nei trattati sui diritti umani (ad es. art. 15 CEDU)

Trattati *compatibili* con stato di guerra, ma temporaneamente ineseguibili (ad es. trattati commerciali)

Sospensione tra le parti in conflitto

Trattati *incompatibili* con stato di guerra (ad es. trattati di alleanza)

Estinzione